



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 2464

Roma, 14 ottobre 2005

*Alla Unionapi
Unione Regionale Piccole e Medie Industrie
dell'Emilia Romagna
Via G. Marconi, 34/2
40122 - Bologna*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Unionapi in materia di apprendistato professionalizzante.

L'Unionapi ha avanzato richiesta di interpello chiedendo a questa Direzione alcuni chiarimenti sulla applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante nella regione Emilia Romagna, nella quale tale tipologia contrattuale è stata regolamentata, sotto il profilo formativo, con legge regionale n. 17/2005. Si ricorda, viceversa, che diversi contratti collettivi, fra cui il CCNL metalmeccanico, non hanno ancora provveduto a disciplinare la materia. Da ciò, stante l'assenza nella legge regionale n. 17/2005 di una disciplina transitoria volta a garantire una progressiva messa a regime dell'istituto, sono state palesate alcune incertezze, concernenti in particolare:

1. la possibilità di procedere all'assunzione di apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante nella Regione Emilia Romagna, applicando un CCNL che non abbia ancora recepito quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e applicando, per i profili formativi, le previsioni della L. n. 17/2005 e successive delibere;
2. la possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, di considerare prolungato il rapporto di lavoro sino alla soglia minima di 24 mesi relativamente ai contratti già instaurati sotto la previgente disciplina e di durata inferiore ai citati 24 mesi;
3. la possibilità di procedere all'assunzione di apprendisti con rapporto di apprendistato professionalizzante nelle aziende in cui si applicano contratti collettivi che disciplinano il nuovo apprendistato ma non ne individuano il percorso formativo (come il CCNL alimentari – Unionalimentari Confai del 6 maggio 2004).

L'articolo 47, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone espressamente l'operatività, in materia di apprendistato, della disciplina legale e contrattuale previgente *“in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto”*. Questo per evitare, stante il contestuale venir meno della possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro, una soluzione di continuità rispetto agli strumenti a contenuto formativo e di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Come noto, il D.Lgs. n. 276/2003 dispone, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di competenze Stato - Regioni il rinvio alla regolamentazione regionale per la definizione dei profili di competenza delle Regioni. Poiché la legge della Regione Emilia Romagna all'articolo 29, comma 1, dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l'articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ove tali contratti non abbiano definito i predetti contenuti in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi limiti di durata dell'apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell'apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, fino a quando l'iter regolatorio non sarà completato in tutti i suoi aspetti, resta in vigore la disciplina previgente, con il chiaro obiettivo di evitare la possibile insorgenza di un vuoto normativo nella transizione dal vecchio al nuovo regime.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP